

**Napoli, 3 luglio 2024**

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9/2024** *Bonus assunzione under 35*

Con la presente si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che il Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del D.L. n. 60/2024, (decreto Coesione), entrato in vigore lo scorso 8 maggio 2024, che ha previsto misure agevolate per incentivare l'autoimprenditorialità e per l'occupazione di giovani, donne e nel Mezzogiorno.

Con alcuni emendamenti, approvati durante l'iter parlamentare, sono stati ridefiniti i tempi per l'emanazione del decreto ministeriale attuativo. Proviamo a riepilogare quali sono le caratteristiche e le peculiarità previste in caso di occupazione di giovani under 35.

### **La misura agevolata**

In un'ottica di incremento dell'occupazione giovanile, l'art. 22 del D.L. n. 60/2024 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo pari al 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per la durata di 24 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato effettuate nel periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

### **Ammontare del beneficio**

La misura prevede l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro, con l'esclusione dei premi e dei contributi INAIL.

L'esonero spetta nel limite di un massimale mensile pari ad € 500,00 per ciascun lavoratore assunto e nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

Il massimale dell'esonero viene incrementato ad € 650,00 mensili per ciascun lavoratore, qualora l'assunzione sia effettuata da datori di lavoro privati in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In analogia con altre misure che prevedono esoneri contributivi, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali.

### **Durata e decorrenza**

Il beneficio è previsto per la durata di 24 mesi dalla data di assunzione e si applica in tutti i casi di:

- assunzione a tempo indeterminato,
- trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato ma viene riconosciuto anche qualora il lavoratore precedentemente all'assunzione o trasformazione sia stato occupato nell'ambito di un contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

### **Datori di lavoro destinatari**

La misura si applica ai soli datori di lavoro del settore privato; per l'incremento, invece, ad € 650,00 massimi mensili, l'ambito territoriale per l'applicazione del beneficio deve essere la sede lavorativa ovvero dell'unità produttiva che deve essere collocata in una delle regioni individuate, indipendentemente dalla residenza/domicilio del lavoratore in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

### **Lavoratori beneficiari**

L'esonero contributivo spetta qualora il lavoratore abbia i seguenti requisiti alla data dell'assunzione - trasformazione incentivata:

- non abbia compiuto il 35° anno di età;
- non sia mai stato occupato a tempo indeterminato.

La misura agevolata trova altresì applicazione anche in caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

### **Condizioni di fruibilità**

La misura è subordinata al rispetto dei principi generali per fruire delle agevolazioni contributive previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Inoltre, la norma richiede che i datori di lavoro nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero ed il recupero del beneficio già fruito.

La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero. Inoltre, l'efficacia del beneficio è subordinato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione UE.

### **Cumulabilità**

Per espressa previsione di legge l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Risulta invece compatibile e senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del costo del lavoro previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023.

### **Applicabilità**

La misura è subordinata;

- all'emanazione di uno specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale saranno definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa previsti;

- all'autorizzazione della Commissione UE.

**Tabella di sintesi**

Tipologia contrattuale richiesta	Assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato
Periodo di assunzione	1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
Durata del beneficio	24 mesi dalla data di assunzione
Ammontare del beneficio	Esonero 100% contributi INPS a carico del datore di lavoro nel limite di 500 euro mensili e fino a 650 euro qualora la sede lavorativa ovvero dell'unità produttiva che deve essere collocata in una delle regioni individuate, indipendentemente dalla residenza/domicilio del lavoratore in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna Il beneficio non si applica ai premi e contributi INAIL
Datori di lavoro beneficiari	Datori di lavoro privati
Lavoratori destinatari	Lavoratori che non abbiano compiuto il 35° anno di età e che non risultano essere stati precedentemente occupati con contratti a tempo indeterminato
Cumulabilità	Nessuna con altri esoneri Ammissa cumulabilità piena con la maxi deduzione del costo del lavoro
Condizioni richieste	Rispetto principi generali <a href="#">art. 31 D.Lgs. n. 150/2015</a> . Il datore di lavoro non deve aver licenziato per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo nei 6 mesi antecedenti l'assunzione agevolata.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo, specificando, nel contempo, che per qualsiasi informazione tutte le Aziende assistite potranno prendere contatti con l'area contrattualistica anche a mezzo e-mail: [contrattualistica@esterinocafasso.it](mailto:contrattualistica@esterinocafasso.it).

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

*Maria Cafasso*  
